



Automobile Club Chieti



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
ANNO 2011**

In data 11/04/2011 alle ore 09,00 presso la Sede dell'Ente sita a Chieti in Piazza Garibaldi 3, la Delegazione di parte pubblica dell'Automobile Club Chieti composta dal Consigliere delegato dal Presidente per le questioni del personale, Sig. Fernando Pasca e dal Direttore Dr. Roberto D'Antuono, e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale in servizio, dietro regolare convocazione trasmessa a mezzo fax, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate,

CONCORDANO

sull'allegata intesa relativa alla costituzione e ripartizione del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2011 e

STIPULANO

il relativo Contratto Collettivo Integrativo dell'Automobile Club Chieti - anno 2011.

Detto contratto, ricevute da parte del locale Collegio dei Revisori dei Conti le certificazioni previste dal D.lgs. 165/01 - come modificato dal D.lgs. 150/09 - diventerà, quindi, immediatamente esecutivo.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Sig. Fernando Pasca (Consigliere Delegato A.C. Chieti)

Dr. Roberto D'Antuono (Direttore A.C. Chieti)

LA DELEGAZIONE SINDACALE

CISL-FPS

Dr. Andrea Forte

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2011

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo di Ente si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Automobile Club Chieti.

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

ART. 3 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La disponibilità per la retribuzione dei trattamenti previsti dal presente contratto è determinata con riferimento alla normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali applicabile al personale di comparto.

ART. 4 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Le fonti normative di riferimento sono costituite dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio dei dipendenti della P.A. e sue successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. n. 150/2009, dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005, CCNL 2006-2009 per il personale degli Enti Pubblici non Economici di cui alla Legge 70/75, dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori dettate dal D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (art. 67 comma 5) e dai provvedimenti deliberativi del Consiglio Direttivo dell'Ente nella materia.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) prevede, all'articolo 1 comma 189, che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa degli Enti Pubblici non Economici non può eccedere quello previsto per l'anno 2004.

L'art. 67 c. 5 del D.L. n° 112/2008 ha modificato e sostituito la versione originaria del comma 189, articolo unico, della legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilendo che, a decorrere dal 2009, l'ammontare complessivo del fondo per i trattamenti accessori non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ridotto del 10%.

Restano, comunque, in vigore le altre disposizioni previste in materia dalla stessa Finanziaria 2006 ed, in particolare, il comma 191 del menzionato articolo unico, in base al quale l'ammontare complessivo del fondo può essere incrementato degli "importi fissi" previsti dai CCNL, che non risultavano già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

L'art. 5 comma 1 del CCNL 8 maggio 2006, nel richiamare l'articolo 25 comma 2 CCNL 9 ottobre 2003, conferma le vigenti voci del finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori. Nel contempo, lo stesso articolo 5 comma 1 stabilisce che il medesimo fondo sia incrementato di un importo pari allo 0,69% del monte salari dell'anno 2003 riferito al personale ricompreso nelle aree A B e C. L'incremento pertanto costituisce ulteriore voce di finanziamento del Fondo per l'anno 2007. Per calcolare l'incremento

contrattualmente previsto bisogna fare riferimento ai valori indicati nel Conto Annuale delle spese per il personale – esercizio 2003 - prendendo in considerazione le voci indicate nelle tabelle 12 e 13.

L'art. 36 comma 1 del CCNL 1° ottobre 2007 prevede come ulteriore voce di incremento del Fondo a valere dall'anno 2008 un importo pari allo 0,16% del monte salari 2005.

L'art. 1 c. 1 e c. 2 del Contratto Integrativo 18 febbraio 2009 attua quanto previsto dall'art. 38 CCNL 1° ottobre 2007 e rende applicabile, a valere dall'anno 2008, un ulteriore incremento del Fondo per un importo pari allo 0,55% del monte salari 2005.

L'art. 4 c. 3 lett. c) del CCNL 14 marzo 2001 che prevede che "a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua ..." è reso inapplicabile dalla circolare n. 40 (prot. 109849) del MEF – Ragioneria Generale Stato datata 23/12/2010 che recita a pag. 27: "si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato".

Sulla base delle predette disposizioni, la Delegazione di parte pubblica ha proceduto al calcolo del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2011 redigendo l'apposita tabella (allegato n. 1).

Il Fondo per il Trattamento accessorio dell'anno 2011 è determinato in € 7.410,89 dopo aver provveduto a decurtare le risorse utilizzate per finanziarie il passaggio interno alle aree degli anni 2005 e 2008 (per un totale di € 3.254,62) del dipendente ora in servizio e al netto della riduzione del 10% prevista dall'art. 67 D.L. 25.06.08 n.112.

ART. 5 – DIMINUZIONE DEL PERSONALE

Considerate le dimissioni dal servizio in data 01/01/2011 di una unità, il Fondo per il trattamento economico accessorio deve essere "... automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" (art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010).

Tuttavia la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali rappresentative sono concordi nel ritenere la forza attuale dell'Ente, che può contare ora soltanto su 1 (una) unità in servizio, talmente insufficiente da rendere assai difficoltoso l'espletamento in maniera ottimale delle varie attività in cui l'Ente è impegnato.

Le stesse parti concordano, quindi, che è indispensabile provvedere al più presto a redigere il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 39 della L. n° 449/97, propedeutico alla ridefinizione della dotazione organica dell'Ente, strumento necessario per il successivo avvio di tutte le procedure concorsuali, previste dalle normative vigenti, volte al reintegro della unità di lavoro dimissionaria.

Nelle more dell'attivazione della procedura testè descritta, per l'anno 2011, la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali rappresentative decidono, di comune accordo, di non procedere alla sopraddetta riduzione in maniera proporzionale del Fondo, bensì di congelare una parte dello stesso dividendolo in due parti uguali (esattamente al 50%), di cui una quota di 50% messa a disposizione del dipendente in servizio e l'altra quota di 50% accantonata in modo da poter essere

ridistribuita nei prossimi anni, una volta concluso il processo di reintegro di una unità nella dotazione organica.

Del resto l'art. 9 c. 2-bis del D.L. 78/2010 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Alla luce di quanto detto, per l'anno economico 2011, le parti stabiliscono in € 3.705,44 la somma da destinare a Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti.

Quanto alla restante quota di 50%, la somma accantonata di € 3.705,45 diventa un'economia di bilancio ed è destinata al miglioramento del saldo di bilancio dell'Ente, senza poter essere utilizzata.

ART. 6 – UTILIZZO DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

La Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali rappresentative concordano di utilizzare il Fondo per il trattamento accessorio (€ 3.705,44) per remunerare:

- [A] le prestazioni di lavoro straordinario (€ 0,00)**
- [B] l'indennità di Ente (€ 1.689,96)**
- [C] gli sviluppi economici all'interno delle aree (€ 0,00)**
- [D] indennità diverse (€ 753,75)**
- [E] performance organizzativa e performance individuale (€ 1.262,43)**

ART. 7 – Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario

Le parti stabiliscono, di comune accordo, di non mettere a disposizione risorse finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario.

Qualora il dipendente sia presente in servizio oltre l'orario giornaliero di lavoro per fronteggiare particolari situazioni lavorative conseguenti all'urgenza degli adempimenti connessi all'attività svolta o a causa dell'eccezionalità della situazione (caratteristiche che devono essere sempre accertate ed autorizzate dal Direttore), tale periodo viene conteggiato come maggiore orario per essere utilizzato in recupero dell'eventuale minore orario prestatato successivamente.

ART. 8 – Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente

Le risorse disponibili sono finalizzate ad erogare i compensi previsti all'art. 26 del C.C.N.L. 2002-2005 (per la quota parte gravante sul fondo per i trattamenti accessori). L'indennità di Ente ha carattere di generalità, natura fissa e ricorrente e viene corrisposta per dodici mensilità.

Gli eventuali residui accertati o eccedenze di spesa finanziano o sono finanziati dalla quota del fondo per la performance organizzativa e la performance individuale di cui al successivo art. 11


L'importo è calcolato in € 1.689,96

posiz. economica	dipendenti	mensilità	importo pro capite	totale
C4	1	12	€ 140,83 mensili	€ 1.689,96

ART. 9 – Quota destinata a remunerare gli sviluppi economici all'interno delle aree

Le parti ritengono, di comune accordo, che, al momento, non opportuno destinare risorse economiche per finanziare un ulteriore sviluppo economico all'interno dell'area C (dopo quelli già finanziati negli anni precedenti).




C.C.I. 2011

ART. 10 – Quota destinata a remunerare le indennità diverse

Le risorse disponibili, in applicazione dell'art. 32 del C.C.N.L. 1998-2001, sono finalizzate alla remunerazione di compiti che comportano rischi e/o onerosità:

Indennità maneggio valori

L'indennità maneggio valori è corrisposta nella misura di € 3,35 per ogni giornata di servizio a chi compie operazioni che comportano effettivo maneggio di denaro in via continuativa.

L'importo è calcolato in € 753,75.

posiz. economica	dipendenti	giornate	importo pro capite	totale
C4	1	225	€ 3,35 giornaliera	€ 753,75

Gli eventuali residui accertati o eccedenze di spesa finanziano o sono finanziati dalla quota del fondo per la performance organizzativa e la performance individuale di cui al successivo art. 11

ART. 11 – Quota destinata a remunerare performance organizzativa e performance individuale

Viene data applicazione all'art. 40 c. 3-bis del D.Lgs. 165/01 - come modificato dal D.lgs. 150/09 - che incentiva l'impegno e la qualità della performance e destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato, in modo da valorizzarne l'effettiva premialità (vedi anche la circolare del DFP n° 1 del 17 febbraio 2011).

Pertanto si stabilisce che questa quota del Fondo per il Trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Automobile Club Chieti per l'anno economico 2011, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 comma 3 del D.lgs. 165/01 - come modificato dal D.lgs. 150/2009 - , debba remunerare:

- la performance organizzativa dell'Ente;
- la performance individuale;
- l'effettivo svolgimento di attività particolarmente rilevanti o disagiate o dannose per la salute.


Nello specifico, le risorse disponibili, alimentate dai residui accertati o gravate delle eccedenze di spesa relative agli stanziamenti previsti nei precedenti artt. 8 e 10, sono utilizzate per remunerare le seguenti sezioni:

- **Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club (peso 40 %)**
- **Specifici obiettivi di gruppo e/o individuali (peso 20 %)**
- **Capacità e comportamenti professionali ed organizzativi dell'individuo (peso 40 %)**

La metodologia utilizzata è quella stabilita nel "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" dell'Ente ed è incentrata sui seguenti aspetti:

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale, tanto che una quota parte degli obiettivi di performance individuale è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa ;
- valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- Individuazione di eventuali specifici obiettivi individuali;
- qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi.



 C.C.I. 2011 M

A norma degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 150/09 la declinazione e la misurazione di detti obiettivi vengono effettuati utilizzando l'apposita **scheda R1** (allegato n. 2) contenuta nel documento elaborato dall'OIV dell'Ente ed intitolato "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance", cui si può far riferimento per tutto quanto qui non riportato.

Ad ogni sezione viene assegnato un peso differenziato tale che la somma dei pesi assegnati alle tre sezioni sia uguale a 100; il peso di ciascuna sezione viene suddiviso percentualmente tra i singoli obiettivi riportati all'interno di ciascuna sezione.

Il significato, la ratio e gli effetti attesi in relazione agli obiettivi e ai parametri presi in considerazione sono enunciati in dettaglio nella relazione illustrativa che accompagna il presente documento ed alla quale si fa integrale riferimento.

In generale, nella compilazione della scheda "Obiettivi performance individuale dipendenti", oltre al raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti strategici in relazione alle attività e all'organizzazione dell'Ente, si fanno esaltare soprattutto capacità e competenze individuali che sono la testimonianza sia dell'intrapreso percorso verso il raggiungimento di un più elevato grado di arricchimento professionale personale sia della diffusione di un ambiente più favorevole alla cultura della crescita e dell'innovazione, non disgiunta da una seria e costante applicazione concreta, anche di tipo formativo.

ART. 12 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL FONDO

La quota di Fondo di cui all'art. 8 verrà erogata mensilmente ed è corrisposta in dodici mensilità.

La quota di Fondo di cui all'art. 10 verrà erogata con cadenza mensile, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

Per la fase di valutazione finale della performance organizzativa ed individuale di cui all'art.11, una volta acquisite dall'OIV dell'Ente le risultanze della valutazione finale della performance organizzativa dell'Ente, verrà compilata l'apposita scheda (scheda R2) allegata al "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance".

Il punteggio complessivo espresso in percentuale, determinato quale somma dei punteggi ponderati delle tre sezioni, calcolati in base alle istruzioni enunciate alle pagg. 38-39 dello stesso documento "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" dell'Ente, rappresenterà il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ed assegnati a questa quota del fondo, in proporzione al quale verrà erogato il relativo compenso incentivante.

La somma da erogare a saldo entro il mese di giugno 2012, previa approvazione del Consiglio Direttivo, è costituita dalla quota del fondo destinato a remunerare la performance organizzativa e performance individuale, gravata o aumentata dei residui attivi o passivi delle quote del fondo di cui ai precedenti punti B e D, e rapportata in proporzione ai risultati ottenuti, in modo sempre da non superare le risorse globalmente destinate al trattamento economico accessorio di cui all'allegato 1.

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

L'importo di € 1.110,20 corrispondente alla riduzione del 10% del Fondo "Storico" 2004 è reso momentaneamente indisponibile in attesa dell'emanazione della specifiche disposizioni di legge sul recupero del medesimo importo. Solo dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni sarà possibile reintegrare



il fondo con l'importo "tagliato" per renderlo nuovamente disponibile alla contrattazione integrativa (art. 7 comma 1 del C.C.N.L. del 18 febbraio 2009).


ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente contrattazione collettiva integrativa viene rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il necessario controllo circa la compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 del D.lgs. 165/01 come modificato dal D.lgs. 150/09.


Letto, confermato e sottoscritto in Chieti, 11/04/2011

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Sig. Fernando Pasca (Consigliere Delegato A.C. Chieti)




Dr. Roberto D'Antonio (Direttore A.C. Chieti)



LA DELEGAZIONE SINDACALE

CISL-FPS

Dr. Andrea Forte



ALLEGATO 1

FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI: COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE

Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2011	
Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale della tabella 13 - Oneri per indennità e compensi accessori - del conto annuale relativo all'anno 2004), il cosiddetto "fondo storico"	€ 11.102,00
Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	€ <u>1.110,20</u>
Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all'anno 2011	€ 9.991,80
Somma utilizzata dall'anno 2005 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C2 alla posizione economica C3 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 26/10/2005	€ 898,63
Somma utilizzata dall'anno 2008 per il passaggio interno all'area C dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4 del dipendente ora in servizio (art. 32 comma 2 terzo alinea CCNL 1998-2001) - Delibera Consiglio Direttivo del 02/02/2009	€ <u>2.355,99</u>
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006	€ 6.737,18

Monte salari relativo all'anno 2003	
Totale del monte salari dell'anno 2003 (tabella 12 e tabella 13 del conto annuale relativo all'anno 2003)	€ 42.387,00

Monte salari relativo all'anno 2005	
Totale del monte salari dell'anno 2005 (tabella 12 e tabella 13 del conto annuale relativo all'anno 2005)	€ 53.756,00

Costituzione del fondo per i trattamenti accessori ex CCNL 2006-2009 biennio economico 2008-2009	
Totale fondo per il trattamento accessorio al netto delle somme utilizzate per i passaggi interni all'area esclusi gli incrementi stabiliti dal CCNL a partire dal 2006 (vedi riquadro 1)	€ 6.737,18
Incremento pari a 0,69 % del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005	€ 292,47
Incremento pari a 0,16 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ 85,58
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art. 1 comma 2 del contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007	€ <u>295,66</u>
Totale del fondo per trattamenti accessori dal 01/01/2011	€ 7.410,89
IMPORTO CONGELATO PER EVENTUALE COPERTURA POSTO IN ORGANICO (50%)	€ 3.705,45

Modalità di ripartizione del fondo dal 01/01/2011 (€ 3.705,44)	
[A] Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario	€ 0
[B] Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente	€ 1.689,26
[C] Quota destinata a remunerare gli sviluppi economici all'interno delle aree	€ 0
[D] Quota destinata a remunerare le indennità diverse	€ 753,75
[E] Quota destinata a remunerare performance organizzativa Ente e performance individuale	€ 1.262,43
Totale del fondo per trattamenti accessori a disposizione per l'anno 2011	€ 3.705,44



[Handwritten signature]
C.S.I. 2011

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI

Allegato R1/ AC

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI AUTOMOBILE CLUB CHIETI							ANNO 2011
Cognome: PERCUDANI Nome: GIORGIO Area C - Posizione Economica C4							
A	B	C	D	E	F	G	
	Peso relativo	Peso	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale	
Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club		40%					
come da scheda performance organizzativa della struttura di riferimento	100%						
Specifici obiettivi di gruppo e individuali		20%					
Presidio settore assicurativo Ente	25%		Aggiornamento professionale	Attestato Ente erogatore	1		
Mantenimento del sito web dell'Automobile Club	25%		Inserimento documenti attraverso CMS	Referente ACI-DSI	5		
Tenuta di incontri periodici con le Delegazioni in tema associativo e di "customer satisfactor"	50%		Incontri con Delegati	Lettere convocazione Delegati	2		
Capacità e comportamenti professionali e organizzativi		40%					
Conoscenza dei processi	10%				100		
Conoscenza del sistema ACI	10%				100		
Tensione al risultato	20%				100		
Problem solving	20%				100		
Orientamento alla crescita professionale	20%				100		
Orientamento al cliente	10%				100		
Comunicazione	10%				100		
TOTALE		100%					
ASSEGNAZIONE							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							
1. vedi scheda valutazione finale performance organizzativa dell'Automobile Club							



ALLEGATO D/AC

SCHEDE OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI - ANNO 2011 -					
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'					
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READYXGO)	N. CONTRATTI ACQUISITI	n. 1 contratti	100%
				TOTALE	100%
					PESO 11,25%



Bvupn pcjrfiDnacID jf yj

72

0/D/J131221

